COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 – art. 1 commi da 641 a 667

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 14/07/2020)
1^ INTEGRAZIONE (Approvata con Delibera Consiliare n. 32 del 30/09/2020)
2^ INTEGRAZIONE (Approvata con Delibera Consiliare n. _____ del _____)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Sommario

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 1
Articolo 2	PRESUPPOSTO DELLA TARI E MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI	pag. 1
Articolo 3	DEFINIZIONE DI RIFIUTO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	pag. 4
Articolo 4	SOGGETTO ATTIVO	pag. 4
Articolo 5	SOGGETTI PASSIVI	pag. 5
Articolo 5BIS	MISURE STRAORDINARIE VALEVOLI SOLO PER IL 2020 SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DEL FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. N. 9/20	pag. 6
Articolo 6	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE	pag. 8
Articolo 6BIS	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	pag. 9
Articolo 6TER	RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	pag. 10
Articolo 7	TARIFFA DEL TRIBUTO	pag. 11
Articolo 8	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	pag. 12
Articolo 9	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	pag. 12
Articolo 10	PIANO FINANZIARIO	pag. 12
Articolo 11	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	pag. 13
Articolo 12	ZONE NON SERVITE **(ARTICOLO ABROGATO)**	pag. 14
Articolo 13	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag. 14
Articolo 14	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag. 14
Articolo 14BIS	RIDUZIONI TARI PER I PENSIONATI RESIDENTE IN UNO STATO DIVERSO DALL'ITALIA TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE	pag. 16
Articolo 14TER	"BONUS SOCIALE" PER UTENZE DOMESTICHE	pag. 17
Articolo 15	RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	pag. 17
Articolo 16	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 17
Articolo 17	ESENZIONI	pag. 18
Articolo 18	TRIBUTO GIORNALIERO	pag. 19
Articolo 18BIS	ATTIVITA' DI AGRITURISMO	pag. 20
Articolo 18TER	ATTIVITA' DI "BED AND BREAKFAST"	pag. 20
Articolo 19	TRIBUTO PROVINCIALE	pag. 20
Articolo 20	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	pag. 20
Articolo 20BIS	CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI	pag. 22
Articolo 21	MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	pag. 22
Articolo 21BIS	CONTENZIOSO	pag. 24
ALLEGATO 1	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	pag. 25

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di San Filippo del Mela, della Tassa sui rifiuti (TARI), per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera di C.C. n. 9/2010. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 **(codice ambientale) così come modificato dal D.Lgs 116/2020 e ss.mm.ii**, nonché dalle disposizioni dettate dal D.Lgs. 507/1993, dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al D.Lgs 507/1993 al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – PRESUPPOSTO DELLA TARI E MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, **allacci attivi al civico acquedotto,** gas) o di arredo, mobilio o macchinari funzionali all'abitazione o all'attività esercitata o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti

essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.

2. Sono escluse dalla TARI:
   a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
   b. gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere). L'esenzione dal tributo per gli edifici adibiti al culto è applicabile solo laddove vi sia un'intesa tra la confessione religiosa e lo stato italiano volta regolamentare i rapporti ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
   c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto). Le aree scoperte operative sono escluse dal tributo TARIP solo se 5 funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili con onere della prova a carico dell'utenza interessata;
   d. Le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
   e. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
   f. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali:
      1. i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, **allacci attivi al civico acquedotto**, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati; Nel caso di immobili per i quali non è possibile provvedere allo stacco delle utenze per cause di forza maggiore come ad esempio nel caso di utenze che servono più unità immobiliari, che devono tenere collegate sistemi di allarme e sorveglianza, il comune accoglie la dichiarazione di non utilizzo da parte del contribuente e si riserva di verificare periodicamente lo stato dei fatti, nei modi che ritiene opportuni.
      2. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze

siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

3. le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali se danno luogo alla produzione – in via continuativa e prevalente – di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori;
4. le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione);
5. le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno;
6. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio;
7. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

3. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). L'impossibilità di produrre rifiuti assimilati agli urbani deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. La sentenza n. 22130 del 22/09/2017 della sezione IV della Corte di Cassazione penale ha infatti precisato che la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.

4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
   a. La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
   b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. e. In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla TARI è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono in eguale quantità rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

5. La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

6. **Nel caso in cui esistano o vengano a crearsi le condizioni di assenza dei presupposti per l'applicazione della TARI di cui al precedente comma 2. lett. f) punto 1 di questo stesso articolo, il contribuente proprietario/possessore/usufruttuario dell'immobile può presentare apposita denuncia/dichiarazione su modello predisposto dal Comune e scaricabile dal sito www.comune.sanfilippodelmela.me.it. La denuncia produrrà l'effetto della esclusione del pagamento della TARI per l'immobile oggetto della stessa dal giorno successivo alla data della presentazione. Le denunce/dichiarazioni saranno soggette a verifiche "a campione" da parte del locale Comando di Polizia Municipale e, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alle previste sanzioni di Legge, relativamente alle dichiarazioni mendaci, nonché alla immediata reiscrizione dell'immobile a carico del contribuente. Lo stesso è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della presente esenzione entro il 30° giorno da quando esse si verificano.**

Art. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utenza che utilizza locali adibiti esclusivamente a civile abitazione. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARI è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

5. **Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento a ciascuno dei nuclei familiari residenti nella stessa abitazione così come risultante dai registri anagrafici comunali. La superficie dell'alloggio ai fini TARI sarà suddivisa in riferimento al numero complessivo degli abitanti e imputata a ciascun nucleo familiare in maniera proporzionale al numero dei suoi componenti (es. per 2 nuclei familiari coabitanti rispettivamente di 2 e 3 componenti, la superficie dell'alloggio verrà divisa per 5 e imputata per i 2/5 al primo nucleo familiare e per 3/5 al secondo).**

6. **Il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:**
   - **per i residenti è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;**
   - **per i non residenti che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art. 13 comma 3 lett. a), la superficie dell'alloggio e delle eventuali pertinenze – se non utilizzato né dato in affitto ma "a disposizione" – viene commisurata a n. 1 utente non residente.**

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 1 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della TARI per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, codice attività IVA, ed altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più similare.

3. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 bis - MISURE STRAORDINARIE VALEVOLI SOLO PER IL 2020 SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DEL FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. N. 9/2020

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 60% sia nella quota fissa che nella quota variabile:

COD	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
101	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
102	Campeggi, distributori carburante
103	Stabilimento balneare
104	Esposizione, autosaloni
105	Alberghi con ristorante
106	Alberghi senza ristorante
107	Case di cura e riposo
108	Uffici, agenzie, studi professionali
109	Banca ed istituto di credito, studi professionali
110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

111	**Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**
112	**Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**
113	**Carrozzeria, autofficina, elettrauto**
114	**Attività industriali con capannoni di produzione**
115	**Attività artigianali di produzione di beni specifici**
116	**Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub**
117	**Bar, caffè, pasticceria**
118	**Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi, generi alimentari**
119	**Plurilicenze alimentari o miste**
120	**Ortofrutta, pescherie, fiori e piante**
121	**Discoteche, night club**

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dall'art. 6 del Regolamento delle Entrate Comunali.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze ad eccezione di quelle che non hanno avuto imposte chiusure e che non risultano dunque automaticamente agevolabili.

Per quest'ultime utenze, il beneficio dell'agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare, esclusivamente utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio Tributi.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53- 64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

Art. 6 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali **di riduzione** distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA' E PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Autocarrozzerie - Officine per riparazione auto e moto – Elettrauto – Gommisti	20%
Distributori di carburante	10%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine metalmeccaniche	20%
Canili	10%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	15%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche	30%
Ospedali	30%
Macellerie	25%

Per qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

3. **La riduzione di cui al comma precedente** viene riconosciuta **per singolo anno solare** solo ai contribuenti **che provvedano a presentare denuncia/dichiarazione entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno** indicante le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. **Detta riduzione verrà applicata a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui viene presentata la denuncia/dichiarazione sulla base della documentazione di smaltimento riferita all'esercizio precedente.**

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivati dal processo produttivi svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 6 BIS - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. **Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**
2. **Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.**
   Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. **La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione**

deve essere presentata entro il termine del 31 agosto 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo)*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 6 ter - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di

concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 5% della quota variabile.

4. **La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.**
5. **L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.**

Art. 7 - TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo **art. 20 comma 6**.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 20.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
   Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal successivo articolo 20.

Art. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si terrà anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

5. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 10 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal Comune, sulla base del piano dell'ARO. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il piano finanziario deve comprendere:
   a. il programma degli investimenti necessari;
   b. il piano finanziario degli investimenti;
   c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
   d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
   a. il modello gestionale ed organizzativo;
   b. i livelli di qualità del servizio;
   c. la ricognizione degli impianti esistenti;
   d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
   e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'Autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo la normativa vigente.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, secondo il metodo di cui al d.P.R. 158/1999.

2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilanci di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'art. 65 del presente Regolamento. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

3. La classificazione delle categorie tassabili è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa a qualitativa di rifiuti.

~~Art. 12 - ZONE NON SERVITE~~ (ARTICOLO ABROGATO)

Art. 13 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.

2. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 658 dell'art. 1, legge n. 147/2013, la tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile del tributo, quando ricorrono le seguenti ipotesi:

    a. nel caso di utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici al fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una **riduzione fino ad un massimo del 20%**. Le condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono fissate con delibera della Giunta Comunale. La riduzione è in ogni caso subordinata al reale avvio delle attività di compostaggio e alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza la cui modulistica è predisposta dall'Amministrazione Comunale, la quale è autorizzata a verificare sul posto il corretto utilizzo del compost.

b. nel caso di utenze domestiche, che conferiscono in quantità significativa rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale o presso le Isole ecologiche autorizzate dal Comune, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI **fino ad un massimo del 50%.** Le condizioni per il riconoscimento di tale riduzione e le modalità operative di applicazione agli utenti sono fissate, secondo i principi e i criteri del presente regolamento, con delibera della Giunta Comunale.

2. **Ai sensi dell'art. 659 della L. 27.12.2013, n. 147, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con riferimento alle aree domestiche, la TARI per la sola parte variabile, è ridotta:**

   a. del 30% nell'ipotesi di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo **(lett. b dell'art. 659 della L. 147/203) a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando i dati catastali dell'abitazione di residenza se ricadente nel territorio comunale (abitazione principale) e i dati catastali dell'abitazione tenuta a disposizione (abitazione secondaria), dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato. La presente riduzione avrà effetto dal primo giorno dell'anno successivo al giorno di presentazione della denuncia.**

   b. **del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 183 giorni continuativi all'estero (lett. d dell'art. 659 della L. 147/2013). La richiesta per tale riduzione dovrà essere debitamente documentata. La presente riduzione avrà effetto dal primo giorno dell'anno successivo al giorno di presentazione della denuncia.**

3. **Ai sensi dell'art. 660 della L. 27.12.2013, n. 147, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con riferimento alle aree domestiche, la TARI per la sola parte variabile, è ridotta per particolari condizioni d'uso, nel modo seguente:**

   a. **del 25% a componente del nucleo familiare se domiciliato presso un Comune diverso da quello della famiglia di appartenenza per motivi di studio, purché il Comune di domicilio si trovi a una distanza superiore a Km 100 dal luogo di residenza. Lo stesso valga per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine domiciliati presso caserme e lavoratori fuori sede. La presente riduzione può essere ottenuta, nel primo caso, mediante denuncia/dichiarazione del contribuente, con allegato contratto di affitto registrato di durata non inferiore a 183 giorni consecutivi. Negli altri due casi, previa attestazione da parte del Comandante della caserma o del titolare dell'azienda datrice di lavoro, che attesti la domiciliazione della persona interessata presso la caserma o il luogo di alloggio sito in un Comune diverso da quello di residenza per un periodo non inferiore a 183 giorni consecutivi. La detrazione è concessa nel limite massimo del 75% per ciascun nucleo familiare e verrà rapportata al periodo di durata del contratto di affitto. Il contribuente è obbligato a presentare denuncia/dichiarazione di variazione nel caso in cui prima della scadenza contrattuale vengano a mancare le condizioni per cui la detrazione è stata concessa. (es. risoluzione contrattuale pre-termine).**

b. del 100% per l'unico occupante ricoverato presso una Casa di Cura o di Riposo, Comunità di Recupero, Centri Socio Educativi, Istituti Penitenziari, previa esibizione del certificato di ricovero per una durata non inferiore a 183 giorni consecutivi. La detrazione potrà essere richiesta in qualsiasi giorno dell'anno e verrà rapportata al periodo di ricovero risultante dalla documentazione presentata.

c. del 25% per il componente del nucleo familiare ricoverato presso una Casa di Cura o di Riposo, Comunità di Recupero, Centri Socio Educativi, Istituti Penitenziari, previa esibizione del certificato di ricovero per una durata non inferiore a 183 giorni consecutivi. La detrazione è concessa nel limite massimo del 75% per ciascun nucleo familiare e verrà rapportata al periodo di ricovero.

Art. 14 bis – RIDUZIONI TARI PER I PENSIONATI RESIDENTI IN UNO STATO DIVERSO DALL'ITALIA TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE.

Ai sensi del comma 48 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178), a partire dal 1° Gennaio 2021 la tariffa TARI è dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato per una e una sola unità immobiliare ad uso abitativo, in misura ridotta di due terzi alle seguenti condizioni:

a. che detta unità immobiliare non sia locata o data in comodato d'uso;
b. che detta unità immobiliare sia posseduta dagli stessi soggetti non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o usufrutto;
c. che gli stessi soggetti siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, cioè con periodi lavorati all'estero (non può essere applicata ai cittadini italiani titolari di una pensione esclusivamente italiana che si trasferiscono all'estero per ragioni di convenienza fiscale).

La presente riduzione avrà effetto dal primo giorno dell'anno successivo al giorno di presentazione della denuncia/dichiarazione opportunamente documentata.

Art. 14 ter - "BONUS SOCIALE" PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.

2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n.157/2019, e s.m.i.

3. Nelle more della definizione di tali modalità e dell'approvazione del modello da parte del Ministero, le istruttorie delle richieste di agevolazioni economico-sociali correlate all'ISEE ai sensi del predetto articolo si considerano momentaneamente congelate e restano applicabili

quelle previste dal presente Regolamento e dalle norme per la gestione dell'emergenza COVID 19.

Art. 15 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi della lett. c) dell'art. 659 della **L. 147/2013,** la tariffa del tributo per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, è ridotta del 30%, a condizione che:
   - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
   - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e **decorre dall'anno successivo a quello della richiesta**, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 16 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
   Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Il coefficiente di riduzione sarà calcolato in relazione alla percentuali di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero, ed applicato per scaglioni progressivi:

Fino al 10%	Nessuna riduzione

Dal 10,01% al 30%	Riduzione del 20%
Dal 30,01% al 50%	Riduzione del 30%
Dal 50,01% al 70%	Riduzione del 40%
Oltre il 70%	Riduzione del 50%

Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

2. Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "alla spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della **riduzione del 10%** della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica. L'esercizio che dimostra di essere un rivenditore esclusivamente di prodotti alla spina beneficia di una riduzione del 50% della tariffa.

3. Gli esercizi commerciali che installano sistemi di "reverse vending" - macchinari che identificano il materiale inserito ed il relativo peso, riconoscendo soldi, punti premio o buoni spesa - beneficiano della **riduzione del 10%** della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica.

Art. 17 – ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:
   a. i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
   b. i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
   c. le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità–Servizi sociali.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni

richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Dette riduzioni verranno corrisposte nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio di previsione.

Art. 18 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 18 bis - ATTIVITÀ DI AGRITURISMO

Per quanto concerne le attività di agriturismo opportunamente documentate la tariffa verrò calcolata sulla base delle superfici indicate nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività. L'imposta sarà applicata esclusivamente sulle superfici destinate alle attività di ristorazione, ricettività e commercio, mentre non verrà applicata sulle superfici destinate ad attività agricola. Potrà essere applicata una riduzione relativa all'esercizio stagionale dell'attività, secondo le indicazioni contenute nella denuncia/dichiarazione prodotta dalla Ditta e commisurata percentualmente alla quantità mesi nei quali l'attività è attiva rispetto all'intero anno (12 mesi), nella misura massima del 30%.

Art. 18 ter - ATTIVITÀ DI "BED AND BREAKFAST"

La tariffa per i B&B verrà così determinata:

- **per la porzione di superficie dell'immobile non destinata a tale attività e che rimane in uso al nucleo familiare, verrà applicata la tariffa per uso domestico parametrata al numero di componenti il nucleo familiare che vi risiede;**
- **per la porzione di superficie dell'immobile destinata all'attività di B&B, che verrà calcolata considerando 7 mq per ogni posto letto, si applicherà la tariffa 2.8 – Alberghi senza ristorazione.**

Art. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 20 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento

d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno successivo al verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla

cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 20 bis – CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche, non sono cumulabili. Nel caso di richieste di più riduzioni/agevolazioni viene applicata esclusivamente quella più favorevole per il contribuente.

Art. 21 - MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

2. Per il pagamento degli importi nel caso in cui il debitore versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, possono essere concesse, a specifica domanda, dall'Ente creditore, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
   a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a € 100,00 per le utenze domestiche ed 300,00 per le utenze non domestiche.
   b) Regole generali per le articolazioni delle rate fino ad un massimo di rate 36:
      - da 100,00 a 500,00 fino a 4 rate mensili
      - da 500,01 a 3.000,00 fino a 12 rate mensili
      - da 3.000,00 a 6.000,00 fino a 24 rate mensili
      - oltre 6.000,00 fino a 36 rate mensili
   c) qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Per l'intero importo ancora dovuto si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
   d) applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale vigente;
   e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

   E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
   Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi vigenti.

   L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

   Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulti inferiore a euro 6,00 (sei/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 21 bis - CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Abitazioni – Magazzini – Depositi – Garages
Alberghi – B&B
Caserme
Case di cura – Case di riposo – Convitti
Presidi ospedalieri
Villaggi turistici
Associazioni assistenziali – culturali – politiche
Aziende consortili – Circoli culturali
Enti di assistenza – Musei – Palestre scolastiche
Scuole pubbliche e private
Stazioni emittenti radio-tv – Uffici pubblici
Autorimesse – Depositi merci – Magazzini
Sale cinematografiche e teatrali
Stazioni ferroviarie – autobus e simili
Autosaloni – Vendita ingrosso non dep.
Campeggi – Attività ricreative turistiche
Distributori di carburanti
Stabilimenti balneari
Bar – Birrerie – Caffè – Paninerie – Fast food
Gelaterie – Pasticcerie – Mense aziendali
Pizzerie – Ristoranti – Trattorie
Discoteche – Sale da gioco – Videogiochi
Barbieri – Parrucchieri – Palestre
Agenzie di viaggio – Agenzie di credito – Agenzie automobilistiche
Laboratori di analisi – Studi professionali e tecnici
Attività artigianale e industriale
Fabbri – Fotografi – Stamperie – Calzolai
Gommisti – Meccanici – Elettrauto – Tipografie
Commercio beni non deperibili ed elettrodomestici
Articoli per la casa – Giardini – Sanitari
Attrezzatura per ufficio – Informatica – Edicole
Commercio mobili – giocattoli
Merceria – Profumeria – Ferramenta
Aree servizio artigianato e industrie
Animali vivi – Bevande – Surgelati
Uova e pollame – Frutta – Pane
Alimentari – Macellerie – Pollerie
Animali vivi – Bevande – Surgelati >200 Mq
Uova e pollame – Frutta – Pane >200 Mq
Alimentari – Macellerie – Pollerie >200 Mq
Depositi alimentari - Mercati
Agriturismi